

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 172 del 23 DICEMBRE 2025

**Oggetto: SCRITTURA DI TRANSAZIONE TRA LE PARTI - TRIBUNALE DI NOVARA
R.G. 1634/2024**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **UNDICI e minuti QUARANTA**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	NO
Totale Presenti: 5		Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Sig. OMISSIS evocava avanti al Tribunale di Novara il Comune di Borgomanero, in persona del Sindaco *pro tempore* al fine di domandare il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale: la danneggiata esponeva che in data [OMISSIS] nel Comune di Borgomanero mentre camminava lungo la Via [OMISSIS] inciampava a terra su un residuo tubolare di un dissuasore e che a seguito della caduta riportava lesioni personali;
- la Sig. OMISSIS riteneva che sussistesse una responsabilità dell'Ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata ex art. 2043 c.c. e quantificava la propria domanda in Euro 29.156,82;
- si costituiva in giudizio il Comune di Borgomanero in persona del Sindaco *pro tempore* contestando fermamente la domanda della signora, chiedendo nel contempo la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. del Sig. OMISSIS al fine di essere manlevato sul presupposto che i dissuasori erano stato posati dal Comune su richiesta di costui avanti ad un locale di sua proprietà e che ad esso spettasse l'onere manutentivo;
- si costituiva il Sig. OMISSIS contestando recisamente la domanda di manleva formulata dal Comune, nonché la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata e nel contempo chiedeva ex art. 106 c.p.c. l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* presso la quale era stato stipulato il contratto assicurativo a garanzia della responsabilità civile relativa al fabbricato;
- si costituiva in giudizio la succitata compagnia assicurativa che contestava sia la domanda di manleva formulata dal Comune nei confronti del Sig. OMISSIS, sia la domanda attorea;
- instaurato il contraddittorio, seguiva tra le parti il deposito e scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e veniva celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., nel corso della quale, senza nulla ammettere, si delineava una ipotesi conciliativa;
- le Parti sono, quindi, giunte alla determinazione di addivenire ad un accordo transattivo, che ne escluda per l'effetto l'ulteriore partecipazione al procedimento coerente con il bonario componimento al fine di definire ogni questione già insorta tra di esse e prevenirne qualsiasi ulteriore insorgenza, alle seguenti condizioni;

- le Parti Comune di Borgomanero e per esso la Compagnia assicurativa [OMISSIS] e [OMISSIS] quale evocata in garanzia dal terzo chiamato, senza che ciò costituisca ammissione di operatività della polizza, si impegnano rispettivamente a corrispondere, senza alcun riconoscimento delle ragioni altrui ed a mero titolo transattivo per poter addivenire ad una definizione bonaria della lite, ciascuno per la propria parte alla parte attrice l'importo complessivo di Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa e/o domanda e/o diritto nascenti dai fatti e comunque connessi alle pretese di cui al giudizio pendente avanti il Tribunale di Novara;
- il Comune di Borgomanero e per esso la Compagnia assicurativa corrisponderà l'importo di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) mentre la restante parte pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verrà corrisposta dalla compagnia assicurativa del terzo chiamato;
- le parti concordano che le spese del giudizio [OMISSIS] presso il Tribunale di Novara ed i compensi di ciascun Legale sono fra loro compensati e dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alle domande tutte rispettivamente proposte e si impegnano con la sottoscrizione della scrittura a chiedere l'estinzione del processo;
- la Compagnia che manleva il Comune di Borgomanero autorizzava la transazione e provvederà direttamente al pagamento della somma di € 6.500,00 a favore di parte attrice e il Comune di Borgomanero dovrà eventualmente, nei rapporti interni, corrispondere, laddove prevista, la franchigia;
- le spese legali sono state interamente sostenute dalla compagnia assicurativa in forza del contratto assicurativo in essere;
- lo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 18 aprile 2013 stabilisce all'art. 38 comma che le decisioni relative alle azioni giudiziarie, comprese quelle di promuovere, resistere, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, spettano alla Giunta, sentito il parere del Dirigente di settore, cui il rapporto processuale si riferisce;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 20 dicembre 2019, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 12 dicembre 2023 in vigore dal 20 dicembre 2019, all'art. 34 comma 4 stabilisce che il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto Comunale, e conferisce il relativo mandato al legale del Settore Advocatura comunale.

Considerato che si rende improcrastinabile provvedere alla stipula della scrittura transattiva al fine di evitare una soccombenza economicamente più dispendiosa in sede di giudizio;

Considerato che l'importo oggetto di transazione, per la parte del Comune di Borgomanero, verrà corrisposto dalla compagnia assicurativa tenuta a manlevare l'ente locale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo transattivo per le ragioni e nei termini di cui in narrativa;

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 172 DEL 23/12/2025

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 06/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 172 DEL 23/12/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 09/02/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 09/02/2026

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
